

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta dell'1 marzo 2012)

Relatore di maggioranza: LUCA ACACIA SCARPETTI

Relatore di minoranza: FRANCESCO ACQUAROLI

sulla proposta di legge n. 171

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 17 gennaio 2012

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI:

12 OTTOBRE 2009, N. 24:

“DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”,

25 OTTOBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE:

“ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E

MODIFICHE ALLA L.R. 24/2009” E

15 NOVEMBRE 2010, N. 16:

“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 14 marzo 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 14 marzo 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 171/12 avente ad oggetto "Modifiche alle leggi regionali: 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 25 ottobre 2011, n. 18 (Attribuzione delle funzioni in materia di Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla l.r. 24/2009), 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010)";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Patrizia Casagrande Esposto;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente
Matteo Ricci

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 24/2009)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituita dalla seguente:

“a) la costituzione dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA), quale organo comune dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio;”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 18/2011)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18 (Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per l'esercizio delle medesime funzioni l'ATA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/2010)

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), è sostituito dal seguente:

“3. La proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 24/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

“a) le modalità di funzionamento dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA);”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 18/2011)

Identico

Art. 3

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/2010)

Identico

Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata al Comune di Barchi, che subentra in tutti i rapporti connessi.”.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico